

# Rassegna Normativa e Giurisprudenziale

**A CURA DELL'UFFICIO STUDI DEL CODAU**

**Giugno 2021**

## **NORMATIVA E PRASSI**

**DECRETO-LEGGE 8 giugno 2021, n. 79** Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. (GU n.135 del 08-06-2021)

**DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80** Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. (GU n.136 del 09-06-2021)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 2021, n. 81** Regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza. (GU n.138 del 11-06-2021)

**DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. 82** Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (GU n.140 del 14-06-2021)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021** Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» (GU n.143 del 17-06-2021)

**AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PROVVEDIMENTO 12 maggio 2021** Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (GU Serie Generale n.145 del 19-06-2021)

**AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PROVVEDIMENTO 12 maggio 2021** Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità nazionale anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento. (Delibera n. 437/2021) (GU n.145 del 19-06-2021)

**DECRETO-LEGGE 30 giugno 2021, n. 99** Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. (GU n.155 del 30-06-2021)

## [Coronavirus: tutta la normativa e la prassi di riferimento. Aggiornamento al 29 giugno 2021](#)

[INPS Messaggio n.2372 del 22 giugno 2021](#) fornisce alcune informazioni circa l'attuazione della misura "Assegno temporaneo per i figli minori", introdotta dal [decreto-legge n. 79/2021](#)

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 408 del 16 giugno 2021](#), ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime fiscale da applicare alle retribuzioni corrisposte per prestazioni maturate nell'anno precedente.

## GIURISPRUDENZA

[Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sez. III Sentenza 22 giugno 2021, n. 7416](#) In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'errore in cui sia incorso un concorrente nella formulazione della propria offerta, specie riguardo alla componente economica, può essere rettificato *ex officio* dall'Amministrazione, e per essa dalla commissione giudicatrice, solo quando sia riconoscibile *ictu oculi* sulla base di un semplice calcolo aritmetico, e quindi non necessiti di approfondimenti o di attività di interpretazione e ricostruzione della volontà dell'offerente (nel caso di specie, l'offerta economica recava valori contrastanti)

[Consiglio di Stato Sez. V Sentenza 21 giugno 2021, n. 4754](#) In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, allorché si applichi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, occorre distinguere tra migliori e varianti: le prime possono liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara e oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante la preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un *aliud* - pur tuttavia consentito - rispetto a quella prefigurata dall'Amministrazione.

[Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 4746 del 18 giugno 2021](#) Nella sentenza in esame, tuttavia, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato - riprendendo le sentt. 19 febbraio 2021, n. 1505, 21 dicembre 2020, n. 8196, ma anche 30 marzo 2020, n. 2571 e 6 marzo 2019, n. 1561 - ha accolto un diverso orientamento, affermando che, per risolvere la questione, un rilievo centrale riveste l'evoluzione normativa dell'art. 23, comma 4, della legge n. 240 del 2010. Infatti, "originariamente tale disposizione si limitava a riferire che la stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari" e "tale formulazione della norma era stata ritenuta incidesse anche sulla chiamata dei professori ai sensi dell'art. 18, comma 4, ampliando l'ambito interpretativo del sintagma «prestato servizio», con la conseguenza che "la selezione per la chiamata dei professori esterni era stata interpretata come riservata non solo a coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa - come letteralmente si legge nel citato articolo 18, comma 4 - ma anche a quanti, nello stesso turno di tempo, non fossero stati destinatari di contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 240 del 2010".

Tuttavia, l'art. 1, comma 338, lett. a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto una modifica all'art. 23, comma 4 succitato, esprimendo il legislatore la volontà di estendere la platea dei legittimati a partecipare alle selezioni bandite dagli atenei ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, includendo, tra coloro che non hanno prestato servizio, proprio i docenti a contratto. Infatti, il nuovo testo dell'art. 23, comma 4 afferma, oggi, che "la stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4". Dunque, come afferma il Consiglio di Stato, "l'intervento normativo del 2016 ha avuto [...] un duplice scopo: da un lato, quello di ampliare la disponibilità finanziaria per le università in merito alle chiamate dei professori "esterni", riducendo eventualmente i "contratti di insegnamento"; dall'altro, quello di ampliare la platea dei partecipanti alle selezioni ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 aprendo la strada ad una più restrittiva interpretazione del sintagma sostantivo "rapporto di servizio" contenuto nella norma.

[Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n.4632 del 14 giugno 2021](#) Nel caso di specie, infatti, una ricercatrice aveva proposto domanda di aspettativa, ai sensi dell'art. 7 della l. 240/2010, per svolgere un periodo di

didattica e ricerca presso un'Università straniera. L'Università di appartenenza, tuttavia, aveva respinto tale istanza in quanto: a) l'Università aveva conferito alla ricercatrice l'insegnamento di glottodidattica e la docente aveva accettato, pur con acquiescenza, di svolgerlo; b) la ricercatrice aveva già usufruito in passato di prolungati periodi di aspettative e congedi, per un totale di 43 mesi; c) l'Ateneo si trovava in situazione di difficoltà quanto alle risorse a disposizione, da destinare alla didattica come anche alla partecipazione agli organi collegiali dell'Università, acuito in particolare dal pensionamento del professore che sino all'anno prima era stato titolare dell'insegnamento di Glottodidattica.

Il Giudice di primo grado aveva ritenuto tali motivazioni inidonee a fondare un diniego. Il Consiglio di Stato, di contro, ha ritenuto che *"l'Università dispone(va) di un margine di discrezionalità, ossia di apprezzamento, nella valutazione delle istanze di aspettativa dei propri professori e ricercatori, dovendo comparare una serie di interessi diversi (soggettivamente ed oggettivamente) e potenzialmente confliggenti, ricercando una soluzione ragionevole ed equilibrata tra le aspirazioni e le inclinazioni dei singoli docenti e le esigenze organizzative legate alla didattica e alla formazione degli studenti. Ricondata all'intero di questo quadro più generale, la valutazione qui in esame con la quale l'Università privilegiava le esigenze organizzative dell'Ateneo (e degli studenti) sulle aspirazioni del singolo docente, che già aveva beneficiato di prolungati periodi di assenza, non può reputarsi illogica, né la motivazione che vi faceva riferimento può considerarsi incongrua o insufficiente"*.

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di trovare le più rilevanti novità legislative, note ministeriali, messaggi e circolari e di realizzarne un costante monitoraggio. Inoltre sui temi di maggior impatto è introdotta una sezione dedicata alla giurisprudenza in modo da offrire utili strumenti per il lavoro quotidiano con richiami all'attività dell'Ufficio Studi.